



**Partners associati:**  
 Mantovani Dott. Rag. Sergio  
 Scaini Rag. Andrea  
 Mantovani Dott. Rag. Michele  
 Mantovani Rag. Matteo  
 Scaini Dott. Fabio  
 Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
 Segà D.ssa Barbara  
 Lodigiani Rag. Angelo  
 Mondadori Rag. Mara  
 Monesi Rag. Arianna  
 Campostrini Rag. Barbara  
 Pinzetta D.ssa Luisa  
 Arveti D.ssa Nives  
 Olivetti Dott. Marcello

Mantova – Palazzo Magni  
 Via Acerbi 35  
 Telefono 0376369448 224070/1  
 Telefax 0376/369449  
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
 Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
 PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
 Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

**Mantovani & Associati**



**Studio Professionale Certificato ISO 9001**  
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 04



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

**Serie 2017 n. 43**

**Conto cassa con saldo negativo**

**Conto cassa con saldo negativo (Cass. 25.10.2017 n. 25289)**

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25289 del 25.10.2017, **il conto cassa aziendale con saldo negativo legittima l'emanazione di un accertamento induttivo puro** ai sensi degli artt. 39 co. 2 lett. d) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

In particolare, l'inattendibilità delle scritture contabili (*causa che legittima l'accertamento induttivo*) e, la presenza di ricavi occulti, può essere desunta dal raffronto fra il conto cassa negativo e l'analisi degli estratti conto bancari.

E' opportuno segnalare inoltre che, il conto cassa negativo assume anche indizio di possibile situazione di riciclaggio con tutte le conseguenze del caso.

Nella vicenda in esame, una società presentava un conto cassa negativo non coerente con la situazione ricavabile dall'analisi degli **estratti conto bancari**.

Da tale incongruenza era stata desunta l'inattendibilità delle scritture contabili e, dunque, la presenza di ricavi occulti.

Con riferimento a tale profilo, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando le voci di spesa di entità superiore a quella degli introiti registrati, non solo costituisce un'**anomalia contabile**, ma fa altresì presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cass. 4 gennaio 2017 n. 123, Cass. 31 maggio 2011 n. 11988).

Nella stessa ottica, la Corte di Cassazione ritiene inoltre che la presenza di un conto cassa con ingente **saldo positivo** e una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria, nonostante la presenza di una contabilità formalmente regolare, legittimi l'accertamento (Cass. 20 gennaio 2017 n. 1530). L'elemento di novità desumibile dalla pronuncia in commento, però, riguarda la tipologia di accertamento ritenuto validamente utilizzabile.

È utile precisare che nelle ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria decida di ricostruire il reddito con il metodo induttivo essa possa, fare ricorso a presunzioni **prive** dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72), inoltre il metodo induttivo impone la presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 39 comma 2 del DPR 600/73 e che, fra di esse, viene annoverata l'inattendibilità della contabilità.

Visto che il conto cassa rientra fra le scritture contabili idonee ad essere utilizzate ai fini dell'accertamento e che, con le medesime finalità, possono essere utilizzati i **movimenti bancari**, i giudici di legittimità concludono per la legittimità dell'accertamento in rettifica.

Alla luce di tale considerazione, in conclusione, si può ipotizzare che l'anomalia riscontrabile in un conto cassa aziendale negativo legittimi un accertamento induttivo essendo sintomatica di inattendibilità della contabilità.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani